



Chiarimenti Banca d'Italia sulla definizione di *default* e sulle obbligazioni creditizie in arretrato

Con nota del 14 agosto 2020, Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito "**CRR**") e del Regolamento delegato n. 171/2018 che recepisce le linee guida EBA (di seguito "**LG EBA**") in tema di soglie di rilevanza (le quali entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2021). Sono forniti, inoltre, chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di *default*.

In particolare, con l'intervento in commento, Banca d'Italia ha chiarito che in sede di prima applicazione, a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà possibile avviare il conteggio dei giorni di arretrato verificando se ricorrano le condizioni per la classificazione in *default* di ciascuna esposizione secondo la nuova definizione.

Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti da Banca d'Italia:

- *Ambito di applicazione:*
 - L'ambito di applicazione della nuova definizione di *default* prescinde dall'articolazione dei portafogli contabili prevista dall'IFRS 9.
 - In materia di *factoring*, l'esigibilità del credito è indipendente dalla data di acquisto e/o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione e, in definitiva, il conteggio dei giorni di arretrato deve decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura, ovvero nel momento in cui il credito diviene esigibile. Tuttavia, si ritiene, alla luce di un'attenta analisi, che tale chiarimento riguardi esclusivamente le esposizioni nei confronti di soggetti privati.
 - Le moratorie *ex-lege* rientrano tra le fattispecie regolate dal par. 18 delle LG EBA – il quale prevede la sospensione del conteggio dei giorni di arretrato in tutti i casi in cui il rimborso dell'obbligazione sia sospeso in virtù di disposizioni normative – in quanto cause sospensive del rimborso di un'obbligazione.

- Calcolo delle soglie e quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato:
 - La rilevanza di un'esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a *default* deve sempre essere valutata con riguardo all'esposizione complessiva del gruppo bancario verso il medesimo debitore.
 - Anche le esposizioni relative ai servizi di tesoreria, come anticipazioni o delegazioni di pagamento, concorrono alla determinazione della soglia di rilevanza.
 - In riferimento ai crediti per contratti di *leasing* finanziario, in sede di quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato, non occorre considerare eventuali oneri di natura non finanziaria connessi al contratto di *leasing*, quali, ad esempio, spese condominiali, bolli e multe, a meno che gli stessi siano ricompresi nel credito per *leasing* e classificati nella voce "altre attività" del bilancio del soggetto finanziatore (Circolare Banca d'Italia n. 262).

- Ritorno a uno stato di non default:
 - Nel valutare il ritorno a uno stato di non *default* per un'esposizione oggetto di concessioni deteriorata è necessario un periodo di osservazione di 1 anno, secondo quanto disposto dal paragrafo 72 delle LG EBA. Dal combinato disposto del paragrafo 54 e 71 delle stesse LG EBA, non risulta infatti applicabile alle suddette esposizioni il *cure period* più breve (pari a 3 mesi) previsto dal citato paragrafo 71.
 - Nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, i responsabili aziendali non sono tenuti ad adottare rigidi criteri oggettivi, quale un numero fisso dei giorni di arretrato, cosicché un ritardo limitato nei pagamenti durante il *cure period* non è di per sé sufficiente per la riclassificazione a *default* di un'esposizione e/o di un debitore, ma deve essere accompagnato da altre indicazioni di improbabile adempimento.

- Obbligazioni congiunte:
 - In tema di esposizioni congiunte¹, se sono presenti più esposizioni verso i medesimi debitori occorre considerare l'ammontare complessivo di tutte queste esposizioni congiunte ai fini del calcolo della soglia di materialità e nel caso in cui dal calcolo risulti uno scaduto rilevante da oltre 90 giorni, tutte le esposizioni congiunte vanno considerate in uno stato di *default*. È inoltre necessario verificare, nel caso in cui l'esposizione congiunta versa in uno stato di *default*, se vi sono altre esposizioni verso i medesimi debitori (considerati individualmente), al fine di determinare eventuali impatti su quest'ultime sulla base di un criterio di rilevanza².

- Applicazione alle operazioni di cessione del quinto:
 - Il conteggio dei giorni di arretrato decorre dallo scadere della c.d. franchigia legale e di eventuali ulteriori franchigie contrattuali.

¹ Ai sensi del par.96 delle LG EBA: «*Gli enti dovrebbero considerare un'obbligazione creditizia congiunta come un'esposizione nei confronti di due o più debitori che sono ugualmente responsabili del rimborso dell'obbligazione creditizia. Tale nozione non si estende a obbligazioni creditizie di singoli debitori garantite da un'altra persona fisica o giuridica sotto forma di garanzia o di altra tutela del credito*».

² Relativamente alla nozione di rilevanza di un'obbligazione creditizia congiunta, deve ritenersi che un'obbligazione congiunta sia "irrilevante" rispetto alle obbligazioni totali del debitore se la sua inclusione nell'importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato (numeratore della soglia) e nell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso i singoli debitori coinvolti (denominatore della soglia) non è determinante per il superamento della soglia di rilevanza.

- Non è possibile, ai fini del conteggio dei giorni di arretrato, tenere in considerazione franchigie diverse da quelle di natura legale e/o contrattuale;
 - Non è possibile, ai fini dell'identificazione del *default*, applicare il criterio del numero di rate scadute in sostituzione del criterio tradizionale basato sui giorni di arretrato.
 - La nuova disciplina esclude espressamente le compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti dell'ente.
 - Il calcolo dei giorni di arretrato può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi previsti dai paragrafi 17³, 18⁴ e 19⁵ delle LG EBA, tra i quali, non rientra l'istruzione della pratica di rimborso promossa a seguito di un sinistro.
 - La sola riduzione del valore attuale netto (c.d. *Net Present Value* o NPV), anche se superiore all'1%, non deve ritenersi automaticamente indicatore di inadempienza probabile, ma occorre, in aggiunta, valutare accuratamente le ragioni delle variazioni intervenute.
- Prima applicazione:
 - La riclassificazione in stato di non *default* secondo le nuove disposizioni riguarderà unicamente le posizioni che alla data del 1° gennaio 2021 risulteranno in stato di *default* e non dovrà essere applicata retroattivamente.

³ Il contratto deve prevedere espressamente la possibilità, per il debitore, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni.

⁴ Nei casi in cui rimborso dell'obbligazione sia sospeso in virtù di una normativa che preveda questa possibilità o in virtù di altre restrizioni legali.

⁵ Nel caso in cui il rimborso dell'obbligazione sia oggetto ad una controversia tra debitore e l'ente.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8091 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it